Inarcassa:

La previdenza dei liberi professionisti

La ricostruzione dei periodi previdenziali:

RISCATTO, RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO

Aggiornamento aprile 2026



Silvia A. V. Fagioli

ingegnere delegata Inarcassa per gli Ingegneri della Provincia di Milano

info@silviafagioli.it; 339 4895042

www.silviafagioli.it

Agenda

1. **Il problema: carriere contributive frammentate**
2. **Gli strumenti di valorizzazione dei contributi**
 1. Riscatto
 2. Ricongiunzione
 3. Cumulo
 4. Totalizzazione
3. **Focus: Ricongiunzione Gestione Separata INPS**
 1. Quadro normativo
 2. Novità Circolare INPS n. 15/2026
4. **Confronto tra gli strumenti**
 1. Differenze operative
 2. Costi e benefici
5. **Casi pratici**
6. **Periodi di lavoro all'estero**
7. **Conclusioni e criteri decisionali**

La ricostruzione dei periodi previdenziali

Strumenti di valorizzazione dei contributi

I principali istituti previdenziali sono:

- **Riscatto**
- **Ricongiunzione**
- **Totalizzazione**
- **Cumulo**

Consentono di **valorizzare periodi (anche non coincidenti)**:

- non coperti da contribuzione (es. laurea)
- maturati in altre gestioni previdenziali anche all'estero

Qual è il beneficio?

✓ Aumento dell'importo della pensione

✓ Maggiore anzianità contributiva

✓ Possibile anticipo del pensionamento

La ricostruzione dei periodi previdenziali

Costo degli strumenti previdenziali

Istituto	Costo
Riscatto	❌ Sempre oneroso
Ricongiunzione	⚠️ Onerosa o non onerosa (*)
Cumulo	✅ Gratuito
Totalizzazione	✅ Gratuita

(*) Ricongiunzione: quando è onerosa (Riferimento: **L. 45/1990)**

Il costo è determinato con il criterio della **riserva matematica** (ex art. 13 L. 1338/1962) che rappresenta l'importo da pagare per riscattare o ricongiungere ai fini pensionistici periodi contributivi ricadenti nel sistema retributivo. Il costo dipende da:
- valore attuale della prestazione pensionistica futura
- età, anzianità e retribuzione

Riscatto e Ricongiunzione

La ricostruzione dei periodi previdenziali

Riscatto e ricongiunzione in Inarcassa

Dal 1° gennaio 2015, in Inarcassa è possibile:

→ applicare il **metodo contributivo** anche a periodi antecedenti al RGP (**se con almeno 15 anni di anzianità di iscrizione ad Inarcassa**)

Scelta del metodo di calcolo

→ Metodo **retributivo** (L. 45/1990)

→ Metodo **contributivo** (Regolamento Inarcassa)

Qual è il più conveniente?

Non esiste una risposta unica. Dipende dalla situazione individuale



È POSSIBILE EFFETTUARE LA **SIMULAZIONE DELLA PENSIONE CON RISCATTO E RICONGIUNZIONE**

Nella propria area riservata su **IOL** – *Inarcassa On Line*

La ricostruzione dei periodi previdenziali: IL RISCATTO

Il riscatto dei periodi contributivi

Consente di valorizzare periodi non coperti da contribuzione

Qual è il beneficio?

→ Aumento dell'anzianità contributiva
→ Aumento dell'importo della pensione
→ Il contributo versato genera un montante che cresce nel tempo grazie alla **capitalizzazione**

Attenzione

→ Il riscatto è sempre oneroso
→ È più conveniente se effettuato all'inizio della carriera (soprattutto nel sistema contributivo)

Da un lato «compro» anzianità e dall'altro incremento il valore finale della pensione

(Il contributo versato genera, grazie agli interessi prodotti per più anni, un montante più elevato che produce una pensione più alta per effetto della capitalizzazione nel tempo)

La ricostruzione dei periodi previdenziali : IL RISCATTO

REQUISITI

- Essere iscritti al momento della domanda
- I periodi devono essere privi di copertura previdenziale
- Non aver già esercitato il riscatto presso altri Enti
- Essere in regola con le dichiarazioni fino all'anno precedente la domanda

La ricostruzione dei periodi previdenziali : IL RISCATTO

Chi può richiede il RISCATTO

Iscritti a Inarcassa
Pensionati di invalidità (fino all'età pensionabile)
Superstiti dell'associato

Trattamento fiscale: Interamente deducibile (art. 10 DPR 917/1986)

Dal 1.1.2001 le somme versate a titolo di riscatto e ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo

Attenzione!!! Esclusione per i contribuenti in regime **forfettario**

La ricostruzione dei periodi previdenziali : IL RISCATTO

Tipologie di riscatto:

- **Laurea**: massimo 5 anni (inclusi eventuali periodi fuori corso); valido anche titolo conseguito all'estero (se riconosciuto)
- **Servizio militare / civile**: riscattabili se non retribuiti; se retribuiti è possibile la ricongiunzione
- **Lavoro all'estero**: (se non dà luogo a pensione estera e non coperto da convenzioni)
- **Periodi in deroga** ai contributi minimi (dal 2014)

La ricostruzione dei periodi previdenziali : IL RISCATTO

MODALITA: Il riscatto può essere totale o parziale

Eccezione: i periodi in deroga devono essere riscattati per intero anno

DOMANDA

può essere presentata in qualsiasi momento e comunque:

- fino alla presentazione della domanda di pensione di inabilità o indiretta;
- fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione invalidità;
- almeno centottanta giorni prima della data di presentazione della domanda per gli altri tipi di pensione.

Modifica - fino al 31 dicembre 2025 la domanda di riscatto DELL'ANNO IN DEROGA doveva essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello che si intende riscattare

La ricongiunzione dei periodi assicurativi (L. 45/1990)

Consente di unificare i contributi maturati in diverse gestioni previdenziali per ottenere un'unica pensione

Caratteristica fondamentale

→ I periodi ricongiunti sono trattati come se fossero sempre stati versati nella gestione accentrante

→ La pensione è calcolata interamente secondo le regole di tale gestione

Differenza rispetto a cumulo e totalizzazione

→ Cumulo / Totalizzazione: le diverse anzianità maturate nelle singole Gestioni previdenziali sono «sommate» al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione, ma i contributi restano nelle singole gestioni e ciascun ente liquida la propria quota in base alla propria normativa.

→ Ricongiunzione: un unico ente liquida un'unica pensione

Ricongiunzione in Inarcassa

Dal **1° gennaio 2015**: introduzione della **ricongiunzione GRATUITA con metodo contributivo**
in alternativa alla ricongiunzione onerosa calcolata con riserva matematica (L. 45/1990)

Dal 1° gennaio 2021
è **r**ichiesta **un'anzianità minima di 15 anni di iscrizione ad Inarcassa**
Adeguamento dei coefficienti per tener conto dei maggiori oneri derivanti dalla reversibilità ai superstiti

Requisiti ed esercizio della ricongiunzione

La facoltà è attribuita ai liberi professionisti prima della liquidazione della pensione e ai loro superstiti, entro due anni dal decesso dell'iscritto.

→ La facoltà può essere esercitata una sola volta oppure nuovamente **dopo almeno 10 anni di contribuzione.**

In mancanza di tale requisito un'ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma **solo all'atto del pensionamento** e solo presso la gestione presso cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

La ricostruzione dei periodi previdenziali: LA RICONGIUNZIONE

Dove si esercita la ricongiunzione

→ In via ordinaria: presso la gestione in cui si è iscritti

→ In alternativa (al raggiungimento dell'età pensionabile):presso altra gestione in cui si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione(art. 1, comma 4, L. 45/1990)

Esempio

Ingegnere di 67 anni (età pensionabile INPS)
Attualmente iscritto ad Inarcassa con 5 anni di contribuzione
Precedente iscrizione all'INPS con 17 anni di contributi

Cosa può fare?

Può chiedere la ricongiunzione all'INPS dei contributi maturati in Inarcassa anche se attualmente è iscritto ad Inarcassa
Può conseguire la pensione presso l'INPS
Può continuare l'iscrizione ad Inarcassa in presenza dei requisiti (art. 7 dello Statuto di Inarcassa)

La ricostruzione dei periodi previdenziali: LA RICONGIUNZIONE

Tipologie di contributi ricongiungibili

- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Contribuzione da riscatto

Non sono ricongiungibili

- Contributi già utilizzati ai fini pensionistici
- Contributi già liquidati o restituiti

Novità

→ Ricongiunzione da Gestione Separata INPS (Circ. INPS n. 15/2026)

Nuove indicazioni operative
Impatti sulla valutazione di convenienza

La ricostruzione dei periodi previdenziali : LA RICONGIUNZIONE

Periodi di lavoro all'estero

La ricongiunzione opera su periodi maturati in Italia

I **periodi esteri** sono valorizzati tramite:

→ totalizzazione europea (Reg. UE 883/2004)

→ convenzioni bilaterali (Paesi extra UE)

Per Inarcassa:

i periodi esteri sono gestiti tramite INPS ai fini della totalizzazione

Attenzione

→ Lo svolgimento di attività lavorativa all'estero può comportare la cancellazione da Inarcassa

→ La posizione previdenziale dipende dalla natura dell'attività (dipendente / autonoma) e dal Paese di svolgimento

→ Se l'attività è svolta in Italia (anche per committenti esteri): restano gli obblighi verso Inarcassa

Regole di calcolo della pensione

INPS

Metodo retributivo:

- periodi fino al 31.12.1995
- fino al 31.12.2011 se al 31.12.1995 ≥ 18 anni di contributi

INARCASSA

Metodo retributivo: fino al 31.12.2012

Metodo contributivo: dal 1.1.2013

Pro-rata: Si applica in presenza dei requisiti per la pensione di vecchiaia unificata (PVU) - 35 anni dal 2023.

ONERE DEL RISCATTO E DELLA RICONGIUNZIONE

I periodi riscattati o ricongiunti sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto



Regolamento Generale
Previdenza di Inarcassa

La ricostruzione dei periodi previdenziali : Onere del riscatto e della ricongiunzione

Ricongiunzione o riscatti di periodi fino al 31.12.2012
→ Incrementano l'anzianità nella quota retributiva
→ L'onere è determinato con il criterio della **riserva matematica**

→ Possibilità di opzione per il metodo contributivo
(con almeno 15 anni di iscrizione Inarcassa)

Riscatto periodi fino al 31.12.2012
→ In assenza di redditi professionali:
si utilizza il reddito di riferimento previsto dal regolamento

CALCOLO DELL'ONERE DEL RISCATTO DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012

a) Metodo retributivo. L'onere di riscatto corrisponde alla riserva matematica utile a coprire il più elevato esborso finanziario per il pagamento della maggior quota di pensione. E' calcolato alla data della domanda.

$$O = (P_1 - P_0) \times AM/AF$$

O = onere a carico del richiedente
P_0 = pensione senza riscatto
P_1 = pensione con riscatto
AM/AF = coefficiente attuariale (età, sesso, anzianità contributiva)

→ I periodi riscattati sono computati nella quota retributiva di pensione

b) Metodo contributivo. Opzione prevista dal 1° GENNAIO 2015
Applicabile anche a periodi antecedenti al 2013 (facoltà di scelta)
.

→ I periodi riscattati sono computati sulla quota contributiva di pensione.

CALCOLO DELL'ONERE DEL RISCATTO DI PERIODI SUCCESSIVI al 31.12.2012 (SOLO METODO CONTRIBUTIVO)

È determinato applicando l'aliquota ordinaria del contributo soggettivo al **reddito del secondo anno precedente** la domanda di riscatto moltiplicato per il numero degli anni da riscattare.

$$O = RP \times A \times N$$

RP = reddito professionale (due anni precedenti)
A = aliquota contributo soggettivo (**14,5%**)
N = anni da riscattare

→ Per periodi inferiori all'anno: calcolo proporzionale

→ E' comunque dovuto, per ciascun anno di riscatto, un onere minimo pari al contributo minimo soggettivo dell'anno di presentazione della domanda di riscatto

La ricostruzione dei periodi previdenziali : LA RICONGIUNZIONE

ESEMPI - Calcolo onere riscatto contributivo

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Anzianità riscattata (A)	5 anni	5 anni	6 mesi
Reddito secondo anno precedente alla domanda di riscatto (B)	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000
Aliquota contributo soggettivo (C)	14,50%	14,50%	14,50%
Contributo minimo soggettivo annuo (D)	€ 2.785	€ 2.785	€ 2.785
Onere da calcolo (E) = A x B x C	€ 21.750	€ 7.250	€ 725
Onere minimo (F) = A x D	€ 13.925	€ 13925	€ 1.392,50
Onere dovuto = maggiore tra E ed F (Se riscatto chiesto nei primi due anni solari di iscrizione sempre F)	€ 21.750	€ 13.925	€ 1.392,50

Riscatto periodi successivi al 31.12.2012

Novità 2026 – Riscatto nei primi 2 anni di iscrizione ad Inarcassa

→ L'onere è sempre pari, per ciascun anno riscattato, al contributo minimo soggettivo ordinario

→ Non rileva il reddito professionale del secondo anno precedente alla domanda

Effetto

→ Maggiore prevedibilità del costo
→ Possibile riduzione dell'onere per redditi medio-alti

Riscatto periodi successivi al 31.12.2012

Novità 2026 – Riscatto agevolato giovani

Chi: Iscritti con meno di 35 anni in regime di agevolazione contributiva (RGP artt. 4.4 e 5.4)

Beneficio: Nessun interesse sulla rateazione dell'onere di riscatto

Attenzione

- Il beneficio vale solo in costanza di iscrizione ad Inarcassa
- In caso di cancellazione superiore a 1 anno: gli interessi diventano dovuti a partire dalle rate residue. E' possibile evitarli con estinzione anticipata del debito

Riscatto dei periodi in deroga

L'onere è pari alla differenza tra: contributo minimo dovuto e contributo versato

Novità 2026 – eliminato obbligo di presentare la domanda di riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello che si intende riscattare. La domanda può essere presentata sempre, ma almeno 180 gg prima di presentazione della domanda di pensione

Esempio (anno 2023)

Contributo versato: € 1.000
Contributo minimo: € 2.475
Onere di riscatto: € 1.475

Effetto:

da anzianità parziale (~150 giorni) a anzianità piena (365 giorni)

Pagamento dell'onere e decadenza della domanda

Il pagamento deve essere completato entro la decorrenza della pensione (vecchiaia unificata, cumulo o totalizzazione)

Modalità di pagamento

- PagoPA
- Modello F24
- Addebito diretto (SDD)

Tempistiche

- In unica soluzione entro 120 giorni dalla notifica
- In forma rateale:
 → rate mensili (max: doppio dei mesi riscattati)
 → rate semestrali (max: doppio dei semestri riscattati)22

Interessi:

Tasso deliberato per il 2026: 1,6%

Riscatto - Casi particolari

In caso di **inabilità, invalidità sopraggiunta o decesso,** l'iscritto o i suoi superstiti possono:

- rinunciare al riscatto ottenendo la restituzione delle somme versate;
- ottenere il riconoscimento del beneficio sulla pensione proporzionale ai versamenti eseguiti;
- proseguire il pagamento mediante la trattenuta di 1/5 sulla pensione.

Calcolo dell'Onere per la Ricongiunzione

RICONGIUNZIONE DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012

a) **Metodo retributivo.** L'onere di ricongiunzione corrisponde alla **differenza** tra **riserva matematica** utile a coprire il pagamento della maggior quota di pensione**,** calcolata alla data della domanda, e il **montante dei contributi** trasferiti dalle altre gestioni.

O = RM – M

O = Onere

RM = Riserva matematica (coefficienti attuariali per età, sesso e anzianità)

M = Montante contributivo ente trasferente

b) **Metodo contributivo.** Da **GENNAIO 2015 in Inarcassa** è possibile ricongiungere con il metodo contributivo, senza onere, anche per le annualità antecedenti al 2013. In tal caso i corrispondenti periodi assicurativi sono computati sulla **quota contributiva di pensione.**

Calcolo dell'Onere per la Ricongiunzione

RICONGIUNZIONE DI PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012

(solo metodo contributivo)

La ricongiunzione non è onerosa.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi successivi al 31/12/2012 avviene con il mero trasferimento del montante contributivo accumulato presso l'ente previdenziale presso cui era costituita la posizione assicurativa, senza alcun onere a carico dell'interessato .

Ricongiunzione Gestione Separata INPS

(Circolare INPS n. 15/2026)

Perché è una novità

La Gestione Separata INPS (istituita nel 1996) era esclusa dall'applicazione della L. 45/1990

Evoluzione interpretativa:

→ giurisprudenza (dal 2019)

→ nota Ministero del Lavoro n. 12689/2025

→ **Circolare INPS n. 15/2026**

Inclusione della Gestione Separata nell'ambito della ricongiunzione

Entrata in vigore

Disposizioni operative dal **9 febbraio 2026**

Tali disposizioni si applicano:

→ alle nuove domande

→ ai ricorsi

→ alle pratiche pendenti non definite

Previste possibili ulteriori indicazioni operative INPS

Fase di transizione – cosa succede alle domande

Domande presentate dopo il 9 febbraio 2026
→ si applicano subito le nuove regole

Domande già presentate ma non ancora definite
→ vengono aggiornate includendo la Gestione Separata

Domande già concluse
→ non si modificano
→ per includere la GS serve una nuova domanda
(iter autonomo – art. 4 L. 45/1990)

???possibile problema dei 10 anni per presentazione di un'ulteriore domanda???

Ricongiunzione dalla GS INPS verso Inarcassa: Applicazione della L. 45/1990

Per Inarcassa

Periodi fino al 31.12.2012:→ riserva matematica (onerosa)

Periodi dal 1.1.2013 → metodo contributivo (non oneroso)

Possibile opzione contributiva anche per la ricongiunzione di periodi lavorativi fino al 31 dicembre 2012. se ≥ 15 anni di iscrizione

Ricongiunzione da GS INPS verso INARCASSA - Metodo contributivo gratuito (post 2012)

Domanda ricongiunzione: 2026
Anni da ricongiungere: 5 **(Ar)**
Periodo ricongiunto: 2016-2020
Reddito riferimento periodo ricongiunto: 30.000€
Reddito anno prec. domanda: 50.000€ **(R)**

MC = Montante contributivo individuale

Contributi versati: 36.000€ (a)

- Aliquota contributiva GS: **24%** (1)
- Reddito riferimento: 30.000€
- Anni da ricongiungere: 5

Interessi 4,5% 13.000€ (b)

Montante (accreditato a previdenza) 49.000€ (a+b)

Onere carico del professionista zero

(1)Aliquota riferita a soggetti iscritti a GS INPS e assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

Effetti previdenziali

Ricongiunzione retributiva

→ accredito con pagamento o accettazione

Ricongiunzione contributiva

→ accredito al trasferimento dei contributi

I periodi incidono su:

- diritto alla pensione
- misura della pensione
- In base alla collocazione temporale

Ricongiunzione verso Gestione Separata INPS

Valutazione solo con metodo contributivo
Deve riguardare tutti i periodi
Esclusi periodi già pensionati
Non ammessa per attività iniziata prima del 1996

Ricongiunzione da INARCASSA verso GS INPS

Domanda ricongiunzione: 2026
Anni da ricongiungere: 5 **(Ar)**
Periodo ricongiunto: 2016-2020
Reddito riferimento periodo ricongiunto: 30.000€
Reddito anno prec. domanda: 50.000€ **(R)**
Onere Ricongiunzione (OR) = OL – MC, dove:
OL = Onere lordo (accreditato a previdenza) = Aliquota (33%) x R x Ar =
33% x 50.000 x 5 = **82.500€ (a)**

MC = Montante contributivo individuale

Contributi versati: 22.000€

- Aliquota contributiva Inarcassa:**14,5%**
- Reddito riferimento: 30.000€
- Anni da ricongiungere: 5

Interessi 4,5% 8.000€

30.000€ (b)

Onere carico del professionista 52.500€ (a-b)

Criticità e punti di attenzione

- Provvedimenti precedenti non completi
- Seconda domanda
- limite dei 10 anni
- Esclusione pensionati
- solo prestazione supplementare GS
- Incertezza operativa INPS

E chi è già andato in pensione e ha contributi in GS INPS?

Articolo 2 del DM 2 maggio 1996 n. 282 –

2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma **conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie **dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare** ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

Ricongiunzione Gestione Separata INPS: chi è già in pensione?

Pensione supplementare – Gestione Separata INPS

(art. 2 DM 2 maggio 1996 n. 282) Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata INPS

Spetta agli iscritti alla Gestione Separata che **non maturano una pensione autonoma GS** ma sono titolari di una pensione presso altra gestione obbligatoria (inclusa Inarcassa)

Requisiti

- Titolarità di pensione presso altra gestione (es. Inarcassa)
- Contributi accreditati in Gestione Separata
- Mancato diritto a pensione autonoma GS
- Età pensionabile (67 anni – L. 335/1995)

Non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva!!!

Implicazioni per un pensionato Inarcassa

→ Non è possibile ricongiungere i contributi
→ Non è possibile utilizzare cumulo o totalizzazione

→ Possibile solo pensione supplementare GS
Calcolo interamente contributivo
Importo generalmente contenuto

Gestione Separata: ricongiunzione o pensione supplementare?

Ricongiunzione (prima della pensione)

→ Unifica i contributi
→ Consente una pensione unica
→ Può essere gratuita o onerosa
→ Incide su importo e requisiti pensionistici

Pensione supplementare (art. 2 DM 282/1996)

→ Si applica dopo il pensionamento
→ Nessun requisito minimo di anni
→ Calcolo interamente contributivo
→ Importo generalmente contenuto

Conclusione

→ La pensione supplementare è una soluzione residuale
→ La scelta va effettuata prima del pensionamento
Se arrivo alla pensione senza aver deciso, posso solo recuperare quello che resta.

"Ricongiunzione = scelta"
"Pensione supplementare = recupero"

Totalizzazione e Cumulo

COS'È LA TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente di cumulare tutti i periodi assicurativi accreditati presso più gestioni previdenziali (compresi quelli versati alla Gestione Separata INPS), al fine di ottenere un'unica pensione.

- È completamente gratuita
- È alternativa alla ricongiunzione
- Ai fini del diritto si considerano solo i periodi non coincidenti
- Ai fini del calcolo si considerano tutti i periodi, anche coincidenti
- Consente di valorizzare anche spezzoni contributivi di qualsiasi durata

CHI PUÒ UTILIZZARE LA TOTALIZZAZIONE

- Lavoratori dipendenti
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
- Iscritti alla Gestione Separata INPS
- Liberi professionisti iscritti alle Casse
- Iscritti a gestioni sostitutive o esclusive (pubblico impiego)

CONDIZIONI

- Non essere titolare di pensione diretta
- È possibile se titolari di pensione ai superstiti
- I periodi devono essere non coincidenti ai fini del diritto

ALTERNATIVA ALLA RICONGIUNZIONE

- Totalizzazione e ricongiunzione non sono compatibili
- Non è possibile totalizzare se la ricongiunzione è già perfezionata
- La ricongiunzione si considera perfezionata:

– con il pagamento dell'onere
– oppure con il pagamento delle prime tre rate
– oppure con l'accettazione/trasferimento nei casi non onerosi

CARATTERISTICHE

- Riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi
- Non è ammessa la totalizzazione parziale
- I periodi contributivi sono conteggiati una sola volta ai fini del diritto
- La contribuzione viene utilizzata per il calcolo pro quota della pensione

PRESTAZIONI

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità
- Pensione di inabilità
- Pensione indiretta ai superstiti

PENSIONE DI VECCHIAIA

- Età: 66 anni
- Anzianità contributiva: almeno 20 anni
- Finestra: 18 mesi
- Decorrenza: circa 67 anni e 6 mesi

PENSIONE DI ANZIANITÀ

- Nessun requisito anagrafico
- Anzianità contributiva: 41 anni
- Finestra: 21 mesi
- È richiesta la cancellazione dall'albo
- La pensione è sospesa in caso di nuova iscrizione

ALTRE PRESTAZIONI

- Pensione di **inabilità** - con i requisiti della gestione di iscrizione
- Pensione ai **superstiti** - con i requisiti della gestione dell'ultimo iscritto

I requisiti si determinano sommando i **periodi non sovrapposti**

COME SI CALCOLA

- In generale: metodo contributivo

- Eccezione:
se esiste diritto autonomo in una gestione,
si applica il sistema di calcolo di quella gestione

- Ogni gestione calcola la propria quota di pensione

LA DOMANDA

- Si presenta all'ente di ultima iscrizione (ente istruttore)
- L'ente verifica il diritto sommando i periodi non coincidenti
- La domanda è revocabile fino alla liquidazione
- Decade se non si regolarizzano eventuali inadempienze entro 180 giorni

LA LIQUIDAZIONE

- La pensione è unica
- Ogni gestione paga la propria quota
- Il pagamento è effettuato dall'INPS

ATTENZIONE

- La totalizzazione è gratuita
- Applica spesso il metodo contributivo
- Prevede finestre di uscita lunghe
- Può risultare meno conveniente rispetto al cumulo

COS'È IL CUMULO

Il cumulo è uno strumento che consente di valorizzare la contribuzione accreditata in più gestioni previdenziali obbligatorie.

- Consente di sommare i periodi assicurativi presenti in più gestioni
- Permette di ottenere un'unica pensione
- È completamente gratuito
- È alternativo a ricongiunzione e totalizzazione

CARATTERISTICHE:

- i contributi restano nelle rispettive gestioni
- ogni ente calcola la propria quota di pensione

A CHI E' APPLICABILE

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è esteso anche ai liberi professionisti.

Possono utilizzarlo:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi
- iscritti alla Gestione Separata INPS
- iscritti alle Casse professionali (**INARCASSA** inclusa)

CONDIZIONI

- Non essere titolare di pensione diretta in una delle gestioni coinvolte
- Il cumulo deve riguardare tutti i periodi contributivi non coincidenti

→ non è possibile il cumulo parziale

- È ammesso anche se si è già maturato un diritto autonomo a pensione in una gestione

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

- Ai fini del diritto a pensione → si considerano solo i periodi non coincidenti
- Ai fini del calcolo della pensione → si considerano tutti i periodi (anche coincidenti)

La pensione è unica ma composta da più quote

COME SI CALCOLA

- La pensione è data dalla somma dei pro-quota
- Ogni gestione:
 - → calcola la propria quota
 - → applica le proprie regole di calcolo

RISULTATO:

- nessun ricalcolo generale
- ogni quota segue il proprio ordinamento

PENSIONI OTTENIBILI

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione di inabilità
- Pensione indiretta ai superstiti

PENSIONE DI VECCHIAIA (2026)

Requisiti:

- Età: almeno 67 anni
- Anzianità contributiva: almeno 35 anni complessivi (per quota Inarcassa)

ATTENZIONE: si applicano i requisiti più elevati tra le gestioni coinvolte

PENSIONE ANTICIPATA (2026)

- Uomini: 42 anni e 10 mesi
- Donne: 41 anni e 10 mesi
- Nessun requisito anagrafico
- Finestra: 3 mesi

In Inarcassa:

- non è richiesta la cancellazione dall'albo

ESEMPIO

- 25 anni lavoro pubblico
- 18 anni lavoro privato
- Totale: 43 anni (non coincidenti)

→ può accedere alla pensione anticipata in cumulo

INARCASSA: METODO DI CALCOLO

Iscritti dopo il 31/12/2012: sistema contributivo

Iscritti prima del 31/12/2012:

- se anzianità < soglia RGP → contributivo
- se anzianità ≥ soglia → pro-rata

DOMANDA

- Va presentata all'ente di ultima iscrizione
- L'ente istruttore:

→ verifica i contributi presso tutte le gestioni

→ accerta il diritto

- Il pagamento è effettuato dall'INPS

LIQUIDAZIONE

- Pensione unica
- Pagamento: INPS
- Costo: a carico delle singole gestioni (pro-quota)

PUNTI CHIAVE

- Gratuito
- Nessun trasferimento dei contributi
- Pro-quota tra le gestioni
- Alternativa a ricongiunzione e totalizzazione

Requisiti di pensionamento 2026

PENSIONE VECCHIAIA Requisiti 2026			
REQUISITI	*PVU ORDINARIA INARCASSA*	*VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE*	*VECCHIAAI IN CUMULO (1)*
Età	**66 anni e 6 mesi**	**66 anni** + finestra di **18 mesi** *(67 anni e 6 mesi)*	**67 anni**
Anzianità contributiva minima	**35 anni**	**20 anni**	**35 anni**
Sistema di calcolo	**Pro-rata**	**Contributivo misto** (pro-rata se diritto autonomo)	**Contributivo** (pro-rata se diritto autonomo)

(1) Requisiti più elevati tra le varie gestioni

Requisiti di pensionamento 2026

PENSIONE ANTICIPATA Requisiti 2026			
REQUISITI	*PVU ANTICIPATA INARCASSA*	*ANZIANITA' IN TOTALIZZAZIONE*	*ANTICIPATA IN CUMULO*
Età	**63 anni e 6 mesi**	**qualsiasi età** *(cancellazione albo professionale)*	**qualsiasi età**
Anzianità contributiva minima	**35 anni**	**41 anni** + finestra di **21 mesi** *(42 anni e 9 mesi)*	**42 anni e 10 mesi** (uomo) **41 anni e 10 mesi** (donna) + finestra di **3 mesi**
Sistema di calcolo	**Pro-rata**	**Contributivo misto** (pro-rata se diritto autonomo)	**Contributivo** (pro-rata se diritto autonomo)

Differenze tra Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo

RICONGIUNZIONE

Poiché la ricongiunzione consente di **unificare** i periodi contributivi maturati presso più gestioni al fine di conseguire un'unica pensione:

- i contributi vengono **materialmente trasferiti** presso la gestione accentrante
- si applicano **le regole della gestione accentrante** (diritto e misura della pensione)
- per Inarcassa: sistema di calcolo **contributivo o pro-rata** (a seconda dei casi)
- può essere **onerosa** (riserva matematica)

TOTALIZZAZIONE e CUMULO

Poiché totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) e cumulo consentono di **sommare** i periodi contributivi non coincidenti:

- i contributi **restano nelle singole gestioni**
- si ottiene **un'unica pensione composta da più quote**
- ciascun ente calcola il proprio **pro-quota**
- il pagamento è effettuato dall'**INPS**

Ricongiunzione “contributiva” vs Totalizzazione

La ricongiunzione “contributiva” verso Inarcassa è diventata più competitiva rispetto alla totalizzazione in quanto:

- è possibile ricongiungere **senza onere**
- la contribuzione trasferita è **capitalizzata (4,5% composto annuo)**
- consente di ottenere una pensione Inarcassa con requisiti più favorevoli:

→ **nessuna finestra temporale**
→ pensione anticipata da **63 anni (+ adeguamenti)**
→ possibile applicazione del **pro-rata**

La totalizzazione rimane **utile** quando**:**
non si sono maturati **15 anni di anzianità contributiva in Inarcassa**
(non è quindi utilizzabile l’opzione della ricongiunzione contributiva)

Riscatto, ricongiunzione, totalizzazione: suggerimenti generali

• **RISCATTO** in giovane età, se possibile
→ il beneficio è maggiore, soprattutto con metodo contributivo

• **RICONGIUNZIONE** tendenzialmente a fine carriera
→ farla troppo presto riduce la capitalizzazione (4,5%)
→ ma non troppo tardi: i tempi sono lunghi (≈ 1 anno)

• **TOTALIZZAZIONE** come soluzione residuale
→ utile se non ci sono alternative
→ sistema di calcolo generalmente meno premiante

• **CONTRIBUTI FACOLTATIVI**
→ aumentano l'importo della pensione, ma NON aumentano l'anzianità utile per il diritto

• **Valutare sempre la convenienza** tra: riscatto prima e ricongiunzione dopo oppure il contrario

👉 ***"La scelta : dipende da età, carriera e obiettivi pensionistici."***

La valorizzazione dei periodi di lavoro all'estero

a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Dal 1° maggio 2010, sono in vigore il REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del 29 aprile ***2004*** e il Regolamento di attuazione (CE) N. 987/2009 del 16 settembre 2009. Tali regolamenti comunitari sono applicabili:

ai 28 Stati membri dell'Unione europea: **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, dal 1° luglio 2013, Croazia;**

alla **Svizzera**, dal 1 gennaio 2012;

ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): **Islanda, Liechtenstein e Norvegia**, dal 1° gennaio 2012.

>> a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Destinatari

La totalizzazione comunitaria si applica ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi e ai liberi professionisti.
Dal 1982 anche le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono tenute ad applicare la normativa comunitaria nei confronti dei propri iscritti.

La totalizzazione europea può essere richiesta **a Inarcassa** dagli associati che abbiano maturato **almeno 52 settimane di anzianità previdenziale**, anche non continuative.

>>a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Come avviene la totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione dei contributi non prevede oneri a carico dell'assicurato e non comporta il trasferimento dei contributi da un Paese ad un altro.

Si sommano i periodi assicurativi non coincidenti maturati nei vari stati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione secondo la legislazione di ciascuno Stato (art. 51 Reg. CE n. 883/2004).

Quali contributi

I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli **obbligatori**, **figurativi** (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da **riscatto** e da **contribuzione volontaria**.

Se la contribuzione di uno Stato è sufficiente da sola per dar luogo autonomamente al diritto a pensione, il lavoratore può ottenere la prestazione senza ricorrere alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in altro Stato (totalizzazione unilaterale).

>>a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Periodi inferiori ad un anno

La totalizzazione è ammessa a **condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione di 12 mesi in ciascuno Stato**. (art. 57 Reg. CE n. 883/2004). I contributi inferiori al periodo minimo devono essere utilizzati dagli altri Stati membri che possono far valere almeno un anno di assicurazione.

non danno diritto a pensione nello Stato interessato → lo Stato non paga alcuna quota, ma i contributi non si perdono → sono utilizzati da un altro Stato dove è presente almeno 1 anno di contribuzione

Esempio:
Italia: 30 anni
Germania: 10 mesi

Germania: non raggiunge 12 mesi → ❌ non paga pensione
Però: quei 10 mesi **vengono considerati dall'Italia**
quindi servono per raggiungere il diritto

>>a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Il calcolo e il pagamento della pensione

L'importo della prestazione è determinata (art. 52 Reg. CE n. 883/2004):

- secondo il metodo ordinario, se sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale (pensione autonoma);
- secondo il metodo del pro-rata se non sono soddisfatte le condizioni minime previste dalla normativa nazionale. In tal caso ciascuno degli Stati interessati determina l'importo della prestazione a proprio carico in misura proporzionale ai periodi di assicurazione fatti valere ai sensi della propria legislazione .

Ciascuno Stato membro, a mezzo delle proprie istituzioni previdenziali, provvede al pagamento diretto della rispettiva quota di pensione maturata sul proprio territorio.

Esaurienti dettagli sono stati forniti dall'INPS con circolare n. 88 del 2/7/2010

>>a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

La domanda di pensione

Deve essere inoltrata dall'assicurato o dal superstite avente diritto all'Istituzione competente dello Stato di residenza o di ultima iscrizione.

Gli ingegneri e architetti possono inoltrare la domanda di pensione ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito alla voce "Totalizzazione", specificando nel modulo di volersi avvalere della Totalizzazione europea, indicando i periodi di lavoro prestati all'estero e la relativa istituzione previdenziale di riferimento.

All'atto del collocamento a riposo, l'ente previdenziale competente in Italia provvederà a:

- ✓definire la pensione italiana in regime internazionale;
- ✓avviare il collegamento con il competente Istituto previdenziale estero per permettere ad esso di definire la pensione estera in regime internazionale.

>>a) La totalizzazione dei periodi assicurativi in ambito UE

Quali trattamenti possono essere erogati in regime di totalizzazione europea?

La totalizzazione europea si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dagli Stati membri in base alla normativa nazionale.

Gli iscritti ad **Inarcassa** possono totalizzare i periodi lavorativi italiani ed esteri per il conseguimento dei seguenti trattamenti:

- **Pensione di vecchiaia unificata** (anticipata, ordinaria e posticipata) al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza (Tab. I);
- **Pensione di anzianità**, ove applicabile in base alla disciplina transitoria;
- **Pensione contributiva**, ove applicabile in base alla disciplina transitoria;
- **Pensione di invalidità e di inabilità**;
- **Pensione indiretta e di reversibilità** ai superstiti.

b) Le convenzioni bilaterali extra Ue

Le disposizioni in materia di totalizzazione si applicano anche per il lavoro svolto nei **paesi extracomunitari** con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale.

Gli accordi tra paesi possono generare **due modelli** di totalizzazione dei contributi:

- **totalizzazione semplice**: si prendono in considerazione i periodi assicurativi di due paesi contraenti la convenzione. Se in base alla convenzione stipulata sono stati versati contributi a sufficienza per l'ottenimento di un trattamento pensionistico, il lavoratore percepirà una pensione pro-rata erogata da ciascun paese contraente;

- **totalizzazione multipla**: si tratta di accordi bilaterali che prevedono il coinvolgimento nel processo di totalizzazione dei periodi assicurativi di un terzo paese che abbia stipulato accordi di sicurezza sociale con almeno uno dei due Stati contraenti.

>>b) Le convenzioni bilaterali extra Ue

STATI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA SOCIALE	
Argentina	Repubblica di Capo Verde
Australia	Repubblica di Corea
Brasile	Repubblica di San Marino
Canada e Quebec	Santa Sede
Paesi dell'ex-Jugoslavia*	Tunisia
Israele	Turchia
Isole del Canale e Isola di Man	U.S.A (Stati Uniti d'America)
Messico	Uruguay
Principato di Monaco	Venezuela

* I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono i seguenti:

- Repubblica di Bosnia-Erzegovina
- Repubblica del Kosovo
- Repubblica di Macedonia
- Repubblica di Montenegro
- Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Le convenzioni bilaterali non si applicano direttamente alle Casse professionali. Possono essere utilizzate solo tramite INPS→ **è quindi necessario avere anche una posizione INPS**

c*) Il riscatto dei periodi di lavoro all'estero*

I periodi di lavoro all'estero non fruibili in Italia ai fini pensionistici - mediante il ricorso a convenzioni bilaterali - possono essere riscattati.

Anche gli iscritti ad Inarcassa possono avvalersi del riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia, ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto.
Non sono ammessi a riscatto invece i periodi di lavoro all'estero comunque utili e riconoscibili in Italia ai fini previdenziali (art. 1 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzione).

La riscattabilità è, quindi, da intendersi limitata a periodi non coperti da assicurazione obbligatoria nello stato estero (v. assenza di regimi di sicurezza sociale) o alla carenza di istituti normativi che consentono di valorizzare previdenzialmente i periodi di lavoro all'estero (come ad esempio l'impossibilità di avvalersi delle convenzioni internazionali bilaterali e dei Regolamenti comunitari che regolano la Totalizzazione dei periodi assicurativi tra più paesi).

IN SINTESI: COME VALORIZZARE I CONTRIBUTI DEL LAVORO ALL'ESTERO?

•**Unione Europea (Reg. CE 883/2004):** I periodi lavorativi nei Paesi UE si **sommano gratuitamente** ai fini del diritto a pensione
→ ogni Stato paga la propria quota (**pro-rata**)

•**Paesi extra UE con convenzione:** I contributi possono essere valorizzati **solo tramite INPS**
→ necessario avere anche una **posizione INPS attiva**

•**Assenza di convenzioni o periodi non utilizzabili:** Possibile il **riscatto in Inarcassa**
→ solo per periodi che **non danno luogo a pensione estera**

→ UE: **totalizzazione automatica e gratuita**
→ Extra UE: **serve INPS**
→ Se non utilizzabili: **riscatto**



Silvia A. V. Fagioli,

ingegnere Consigliere di Amministrazione
di Inarcassa

info@silviafagioli.it *339 4895042*

Iscriviti alla newsletter